

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2795 del 03/06/2022
Oggetto	Proc. MOPPA0458 (179/C). ACQUEDOTTO RURALE PERESTORTE. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente denominata "MACCHIE FONDE" in comune di Frassinoro (MO) per uso igienico e assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2957 del 01/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tre GIUGNO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Procedimento MOPPA0458 (179/C). **ACQUEDOTTO RURALE PERESTORTE.**  
Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente denominata "MACCHIE FONDE" in comune di Frassinoro (MO) per uso igienico e assimilati.  
Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36

### La Responsabile

**Richiamata** la determinazione DET-AMB-2010-1337 del 15/02/2010 con la quale è stato assentito, all'ACQUEDOTTO RURALE PERESTORTE, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica sotterranea mediante una sorgente denominata "MACCHIE FONDE" sita in comune di Frassinoro (MO), con una portata massima di 0,09 l/s e per un quantitativo annuo non superiore a 2.000 mc per uso igienico e assimilati;

**Premesso** che con nota n. PG/2020/183156 del 16/12/2020, l'ACQUEDOTTO RURALE PERESTORTE, ha chiesto il rinnovo della concessione;

**Accertato** che l'utenza è così caratterizzata:

- prelievo di acqua sotterranea mediante sorgente;
- portata massima 0,09 l/s;
- volume massimo 2.000 mc/anno;
- l'opera di derivazione è ubicata nel comune di Frassinoro, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 48 mappale 165, coordinate geografiche UTM RER: X= 622.836; Y= 902.877;

**Preso atto** che la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

**Accertato** che la derivazione è stata valutata ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 1195/2016 con il metodo ERA, dal quale risultano i seguenti dati:

Codice Corpo Idrico: non censito nel Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005

Valutazione ex – ante = **ATTRAZIONE**

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

**Verificato** che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "igienico e assimilati";
- l'importo del canone 2022, pari a **€ 170,31**, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- il 19/10/2021, il Concessionario ha versato **€ 164,39**, quota canone 2021;

- il deposito cauzionale e i canoni pregressi risultano tutti interamente versati;

**Ritenuto**, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo della concessione in oggetto possa essere rilasciato con l'obbligo dell'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

**Visti:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;

**Dato atto** che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAAE di Modena;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAAE e la Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAAE di Modena;
- l'"Informativa per il trattamento dei dati personali" è consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**Attestata** la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

**determina**

- di rilasciare** all'ACQUEDOTTO RURALE PERESTORTE, fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica sotterranea dalla sorgente denominata "MACCHIE FONDE" in comune di Frassinoro (MO) per uso "igienico e assimilati", con una portata massima pari a l/s 0,09 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 2.000 – Proc. MOPPA0458 (179/C);
- di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/10/2021, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2025**;
- di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-

Romagna;

e. **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g. **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Per la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di ARPAE Modena  
(Dr.ssa Barbara Villani)

Il Tecnico Esperto titolare I.F.  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

*Originale firmato digitalmente*

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo con cambio della destinazione d'uso della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla sorgente assentita al Consorzio ACQUEDOTTO RURALE PERESTORTE, rappresentato da BERTOLINI CLAUDIO, in qualità di mandatario di gruppo di utenti, C.F. BRTCLD80H05I462N - Proc. MOPPA0458 - (ex 179/C).

### ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 0,09 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 2.000 m<sup>3</sup>/anno;

### ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua emunta dalla sorgente denominata "MACCHIE FONDE" ubicata in comune di Frassinoro (MO), loc. Trugoni, può essere utilizzata esclusivamente per uso igienico e assimilati, includendo l'uso zootecnico, non assentito nell'atto precedentemente vigente.

### ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO.

Il punto di prelievo, situato su terreno di proprietà degli eredi di Battani Antonio, è così individuato:

- coordinate catastali: foglio 48, mappali 165 del NTC del comune di Frassinoro (MO);
- coordinate geografiche UTM-RER: X= 622.836, Y= 902.877;
- l'opera di presa è realizzata con drenaggi canalizzati che convogliano l'acqua all'interno di un pozzetto chiarificatore interrato a sua volta collegato ad deposito di raccolta da cui diparte la rete di distribuzione al servizio di n. 40 utenti.

### ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

**4.1** Il rinnovo della concessione, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del R.R. n. 41/2001 e ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è assentito fino al 31/12/2025, tenuto conto che la precedente concessione aveva validità fino al 31/12/2020, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del medesimo R.R. n. 41/2001.

**4.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

### ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

**5.1** Qualora all'approssimarsi della scadenza della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

**5.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa.

## **ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

**6.1** Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2021, ammonta a € 164,39.

**6.2** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

E' comunque facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico.

**6.3** In caso di rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

**6.4** In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

**6.5** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. 41/2001).

**6.6** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

## **ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE**

**7.1** L'importo del deposito cauzionale dovuto, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04//2015 è di € 250,00.

**7.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

**7.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## **ART. 8 – MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI**

### **8.1 Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

## **ART. 9 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE.**

**9.1 Qualità dell'acqua** - Considerato che la risorsa idrica è utilizzata anche ad uso potabile, fermo restando che il concessionario è tenuto a darne comunicazione - ove previsto - ai competenti uffici ed autorità sanitarie e ad effettuare a sua cura e spese i controlli volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua.

Ai fini della salvaguardia, della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a) delle Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, entro una distanza di almeno 10 m.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Modena, il concessionario, deve provvedere, a sua cura e spese, almeno una volta all'anno, ad effettuare analisi chimiche e microbiologiche attraverso laboratori riconosciuti, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.

A tutela delle opere di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici ed

organici.

Al concessionario è attribuita ogni qualsivoglia responsabilità dipendente dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata, sollevando al riguardo l'amministrazione concedente.

**9.2 Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**9.3 Sospensioni del prelievo** - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

**Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.**

**9.4 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)** – Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della sorgente entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché non venga alterata la qualità ed il regime dell'acquifero.

**Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.**

**9.5 Subconcessione** - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

## **ART. 10 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI**

**10.1** La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

**10.2** Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

## **ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione dal concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**